

Studio Legale Leone - Foggia

Avv. Paolo Leone - Avv. Francesco Foggia
80129 NAPOLI - Via V. Mosca n. 41
avvocatoPleone@pec.it - avvocatofoggia@pec.it
fax 081 0060745

Spett.le Agenzia delle Entrate

- Direzione Regionale della Campania

PEC: agenziaentratepec@pce.agenziaentrate.it

dr.campania.gtpec@pce.agenziaentrate.it

Napoli, 16 dicembre 2015

OGGETTO: Richiesta di notificazione per pubblici proclami, con pubblicazione sul sito internet dell'amministrazione, degli atti del giudizio n. 2438/2015 R.G. proposto dal sig. IZZO Giuseppe pendente presso il Tribunale di Salerno.

I sottoscritti Avv.ti Paolo Leone e Francesco Foggia, n.q. di difensori del sig. IZZO Giuseppe nel giudizio proposto contro l'Agenzia delle Entrate dinanzi al Tribunale di Salerno - Sezione Lavoro, ivi iscritto con n. 2438/15 R.G. e assegnato alla cognizione del Giudice del Lavoro, dott. Orio, *premesso che:*

- Il ricorso mira a far valere il diritto del sig. IZZO Giuseppe ad essere incluso nelle graduatorie della progressione di sviluppo economico dalla fascia F3 a quella F4 della Direzione Regionale Campania, indetta con disposizione del 30 dicembre 2010;
- Nel costituirsi in giudizio, l'Agenzia delle Entrate eccepiva la omessa notifica ai controinteressati;
- Il G.d.L. dott. Orio, nell'accogliere l'eccezione formulata dalla resistente amministrazione, con provvedimento indicato a verbale di udienza del 24 novembre 2015, "*rilevata la necessità di una notifica ai controinteressati, attualmente mancante, autorizza parte ricorrente alla notifica con pubblico avviso, mediante strumenti di comunicazione telematica che l'Agenzia delle Entrate vorrà mettere a disposizione tempestivamente per gli incombenti di rito*", rinviano l'udienza a quella del 19 aprile 2016, ore di rito, dando facoltà ai controinteressati a costituirsi nei termini di legge;
- Possono essere ragionevolmente ritenuti controinteressati nel giudizio proposto dal sig. IZZO Giuseppe tutti i dipendenti dell'Agenzia delle Entrate inclusi nelle graduatorie

definitive di sviluppo economico per la progressione da F3 a F4 della Direzione Regionale della Campania, in quanto soggetti che potenzialmente subirebbero pregiudizio dall'accoglimento del ricorso proposto dal sig. IZZO Giuseppe e, dunque, dalla correzione delle graduatorie in questione, e, dunque, specificamente:

Guerriero Annalisa, nata il 26.07.1969

Bartolini Laura Antonella, nata il 14.02.1965;

Pera Paola, nata il 10.05.1971;

Romano Anastasia, nata 11.04.1968;

Spirito Luigi, nato il 06.02.1970;

Mendola Giuseppina, nata il 24.11.1968;

Migliaccio Maria Gabriella, nata il 10.04.1960;

Di Rienzo Lucio, nato il 22.02.1951;

Tomo Raffaele, nato il 04.06.1950;

Di Gregorio Maria Teresa, nata il 24.03.1958

- Al fine di massimamente garantire il diritto di difesa e di partecipazione al processo dei controinteressati, si allegano alla presente copie conformi del ricorso introduttivo del giudizio proposto dinanzi al Tribunale di Salerno dal sig. IZZO Giuseppe, nonché il verbale di udienza del 24 novembre 2015;


Tanto premesso, gli scriventi, nella propria qualità


CHIEDONO

all'Agenzia delle Entrate - Dir. Centrale e Dir. Reg. Campania, di voler consentire, in ottemperanza a quanto peraltro ordinato dal Giudice del Lavoro del Tribunale di Salerno, dott. Orio, con provvedimento a verbale del 24 novembre 2015, la pubblicazione sul sito web dell'Agenzia delle Entrate, all'interno dello spazio dedicato, della presente istanza di notificazione per pubblici proclami, nonché del ricorso introduttivo del giudizio, proposto dal sig. IZZO Giuseppe, e del verbale di udienza del 24 novembre 2015, che si allegano alla presente istanza. Si richiede che la pubblicazione sia curata con massima sollecitudine, a tutela del diritto alla difesa dei controinteressati, come sopra meglio individuati, nonché nell'interesse alla speditezza del giudizio.

Si richiede, altresì, di avvisare gli scriventi dell'avvenuta pubblicazione del presente atto e degli allegati, che hanno valore di notifica per pubblici proclami, sul sito web dell'Agenzia delle Entrate, avendo cura di indicare anche l'URL al quale la pagina web è raggiungibile.

Tanto si doveva, in ottemperanza alle prescrizioni del Giudice del Lavoro




Avv. Paolo Leone


Avv. Francesco Foggia

ORIGINAL 63

RG 2438/2015

ECC.MO TRIBUNALE DI SALERNO
IN FUNZIONE DI GIUDICE DEL LAVORO



RICORSO

per il sig. **IZZO Giuseppe**, nato a Bologna il 9 febbraio 1956 e residente a Capaccio (SA) alla Via Linora n. 1, C.F. ZZI GPP 56B09 A944J, rappresentato e difeso, giusta procura a margine del presente ricorso, dall'avv. Paolo Leone (C.F. LNE PLA 66A12 F839R; avvocatoPleone@pec.it; fax: 0810060745) e dall'avv. Francesco Foggia (C.F. FGG FNC 84E03 F839S; avvocatofoggia@pec.it; fax: 0810060745) con i quali elettivamente domicilia in Napoli, alla via Mosca n.41

-ricorrente

CONTRO

- Agenzia delle Entrate - Direzione Regionale Campania, in persona del legale rapp.te p.t., C.F./P.IVA 06363391001, domiciliato per la carica in Napoli alla Via Armando Diaz n. 11 (CAP 80134);
- Agenzia delle Entrate - Direzione Regionale Campania, in persona del legale rapp.te p.t., C.F./P.IVA 06363391001, difeso e domiciliato *ope legis* presso l'Avvocatura Distrettuale di Stato sita in Salerno al Corso Vittorio Emanuele, n. 58 (CAP 84123);
- Agenzia delle Entrate - Direzione Centrale, in persona del legale rapp.te p.t., C.F./P.IVA 06363391001, domiciliato per la carica in Roma alla Via via Cristoforo Colombo n. 426 C/D (CAP 00145);
- Agenzia delle Entrate - Direzione Centrale, in persona del legale rapp.te p.t., C.F./P.IVA 06363391001, difeso e domiciliato *ope legis* presso l'Avvocatura Distrettuale di Stato sita in Salerno al Corso Vittorio Emanuele, n. 58 (CAP 84123);

PROCURA

io sottoscritto sig. IZZO Giuseppe, nato a Bologna il 9 febbraio 1956, con la presente conferisco a Voi, Avv. Francesco Foggia e Avv. Paolo Leone, il più ampio mandato di rappresentarmi e difendermi nella presente procedura ed atti consequenziali, in tutti gli stadi e gradi, con ogni più ampia facoltà di legge compresa quella di transigere, desistere ed incassare somme per mio conto. Ritengo il Vostro operato per rato e fermo, senza bisogno di ulteriore ratifica. Espressamente Vi autorizzo alla conservazione ed al trattamento dei miei dati personali ai sensi del D.lgs 196/03, dichiarando di essere stato informato che i miei dati personali richiesti personalmente, ovvero raccolti presso terzi, saranno utilizzati ai soli fini del presente incarico. Eleggo domicilio unitamente a Voi in Napoli alla Via V. Mosca n. 41, per il presente e per ogni altro atto del procedimento.

-resistenti

premesse che:

- Il ricorrente è dipendente dell'Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale di Salerno - Ufficio Territoriale di Eboli, appartenente all'area Terza - F3, partecipava alla procedura selettiva di sviluppo economico indetta dall'Agenzia delle Entrate con disposizione del 30 dicembre 2010 con domanda prot. 199485 del 28.07.2011.
- La procedura di sviluppo economico di che trattasi, bandita dal Direttore con atto prot. n. 186578/2010, in conformità con gli accordi raggiunti con le Organizzazioni Sindacali in data 22.12.2010 che prevedevano di indire una procedura di progressione economica *"in funzione del grado di sviluppo professionale conseguito"*, aveva dichiaratamente finalità premiale, mirando a promuovere quella quota di personale in funzione dello sviluppo conseguito e adottando, ai fini della valutazione *"elementi di giudizio tratti dalla rilevazione del periodo che va dal 1° luglio 2010 al 30 giugno 2011"* (art. 3.1); la decorrenza delle promozioni era stabilito *"dal 1° gennaio 2010 in base all'ordine di graduatoria definito secondo l'insieme dei criteri sopra enunciati"* (art. 3.11).
- In data 12 marzo 2012 la Direzione Regionale per la Campania pubblicava le graduatorie distinte per fasce retributive della procedura selettiva di sviluppo economico del personale, nella quale, tuttavia, non risultava inserito il nominativo del ricorrente; si precisa che una eventuale esclusione disposta nei confronti dello stesso, non è stata al ricorrente mai comunicata dall'Agenzia delle Entrate e che, pertanto, il risultato negativo era appreso solo con la pubblicazione della graduatoria.
- Promuoveva, dunque, il sig. Izzo Giuseppe ricorso dinanzi al Tribunale di Napoli - Sezione Lavoro, depositato in data 21.03.2014 (n. 7329/2014 R.G.), esprimendo doglianze contro la propria esclusione dalla procedura di sviluppo economico e censurando, dunque, la omessa comunicazione da parte dell'Agenzia delle Entrate dei motivi che avevano determinato l'esclusione e rilevando la spettanza di un punteggio pari a punti 59,2, determinati sulla scorta dei criteri indicati nel bando di selezione.

- Dalla memoria difensiva e di costituzione depositata dalla resistente Agenzia delle Entrate nell'ambito del giudizio sopra indicato, il ricorrente apprendeva che il motivo della mancata inclusione dello stesso all'interno della graduatoria era stata determinata dal fatto che lo stesso era stato collocato in posizione di esonero, ex art. 72 D.L. n. 112/2008 conv. Legge n. 133/2008, con provvedimento n. 56882 del 13.10.2011 della Direzione Regionale Campania dell'Agenzia delle Entrate, con decorrenza dalla data del 12.03.2012: ciò aveva avverato l'applicazione dell'orientamento espresso dalla Direzione Centrale del Personale con nota prot. n. 35465 del 05.03.2012 (successiva, dunque, alla emanazione del bando di progressione economica), con la quale era stabilito che *"nelle graduatorie non dovrà essere inserito il personale che, al momento della loro approvazione, non risulti più essere in servizio perché cessato o in regime di esonero"*.

- Il giudizio proposto dinanzi al Tribunale di Napoli - Sezione Lavoro, è, alla data attuale, **estinto**, ex art. 310 c.p.c., non essendo stato il giudizio riassunto nel termine di giorni trenta dalla pubblicazione, assegnato dal Giudice del Lavoro, dott.ssa Sarno Carla, con l'ordinanza ex art. 428 c.p.c. emessa in data 21.01.2015, con la quale era rilevata l'incompetenza per territorio del Tribunale di Napoli a favore di quello di Salerno. L'azione è riproposta, dunque, con il presente ricorso con il quale le censure possono essere meglio espresse, in ragione dell'acquisizione di non irrilevanti elementi di fatto appresi dal giudizio svoltosi presso il Tribunale di Napoli, mai comunicati al ricorrente e non previamente né diversamente conoscibili.

considerato, in punto di diritto, che:

- La decisione dell'Agenzia delle Entrate di escludere il ricorrente dalle graduatorie pubblicate in data 12 marzo 2012, relative alla progressione economica, in ragione dell'avvenuto collocamento in esonero dal servizio non è rispondente alle finalità della procedura bandita: quest'ultima, infatti, era indetta con finalità premiali rispetto a quella quota di dipendenti che avevano fornito un effettivo contributo al raggiungimento degli obiettivi rispetto al periodo di lavoro svolto tra il 01.07.2010 ed il 30.06.2011, a prescindere da una eventuale

cessazione o al collocamento in esonero successivi del rapporto di servizio (Trib. Benevento - Sez. Lav., 14 aprile 2014, n. 632).

La causa determinante la non inclusione nelle graduatorie di sviluppo economico dalla Direzione Centrale del Personale con nota prot. n. 35465 del 05.03.2012 introduceva un requisito non previsto al momento della pubblicazione del bando (avvenuta con atto del Direttore prot. n. 186578/2010) e che, non costituendo una mera esplicitazione di una norma già contenuta nella *lex specialis*, comporta preclusioni a danno di alcuni concorrenti alla progressione (come il ricorrente), da questi ultimi non conoscibili al momento della partecipazione. La giurisprudenza in casi analoghi, ha già ben evidenziato come accordi o provvedimenti adottati unilateralmente dal datore di lavoro non possono modificare la disciplina della selezione e i criteri di formazione delle graduatorie successivamente alla pubblicazione della *lex specialis* (Tar Campania - Napoli, Sez. IV, 16 aprile 2009, n. 1984).

- L'accertamento dell'illegittima esclusione del ricorrente dalle graduatorie pubblicate in data 12 marzo 2012, relative alla procedura di sviluppo economico bandita in data 30.12.2010 dall'Agenzia delle Entrate determina la dichiarazione del diritto del ricorrente ad esservi incluso, sulla scorta del punteggio attribuibile in forza dei criteri indicati nel bando, ovvero, in mancanza, il diritto ad essere risarcito nella misura degli incrementi retributivi di cui lo stesso non ha potuto beneficiare a causa del'illegittimo comportamento tenuto dall'amministrazione, con interessi legali dalla maturazione al soddisfo.

Tutto quanto sopra premesso e considerato, tanto in fatto quanto in diritto, il ricorrente dott. Izzo Giuseppe, come sopra meglio generalizzato, rappresentato e domiciliato,

RICORRE

all'intestato Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro, affinché, fissata l'udienza di discussione a norma dell'art. 415, c. 2° c.p.c., voglia accogliere le seguenti

CONCLUSIONI

a) Accertare la sussistenza in capo al ricorrente ad essere incluso nelle graduatorie per la progressione economica del personale dipendente;

b) condannare l'Agenzia delle Entrate - Direzione Centrale e Direzione Regionale della Campania, in persona dei rispettivi legali rapp.ti p.t., ad includere il ricorrente nelle graduatorie sopra indicate o, quantomeno, a rivalutare la domanda del ricorrente ai fini di un corretto inserimento dello stesso nelle graduatorie per la progressione economica del personale dell'Agenzia delle Entrate;

c) in subordine rispetto all'ipotesi del rigetto della domanda sub b), condannare l'Agenzia delle Entrate - Direzione Centrale e Direzione Regionale della Campania, in persona dei rispettivi legali rapp.ti p.t., a risarcire il ricorrente per il danno economico derivante dalla mancata attribuzione dell'incremento retributivo, dovuto a illegittima attività amministrativa, nella misura degli incrementi retributivi di cui lo stesso non ha potuto beneficiare dalla data di pubblicazione delle graduatorie (12 marzo 2012) alla data di pubblicazione della pronuncia da parte dell'adito Giudice del Lavoro.

Con vittoria di spese, diritti ed onorari del presente procedimento. Salvo ogni altro diritto.

In via istruttoria

si producono i seguenti documenti:

All.1 - Ordinanza emessa in data 21.01.2015 dal Tribunale di Napoli - Sezione Lavoro - dott.ssa Carla Sarno, con la quale era dichiarata l'incompetenza territoriale da parte del Giudice del Lavoro adito, in favore del Tribunale di Salerno;

All.2 - Memoria difensiva e di costituzione depositata dall'Agenzia delle Entrate nell'ambito del giudizio n. 7329/14 RG proposto dal sig. Izzo Giuseppe dinanzi al Tribunale di Napoli - Sezione Lavoro nella quale si conferma l'avvenuta partecipazione del sig. Izzo alla procedura selettiva per la progressione economica dei dipendenti nell'ambito della stessa area;

All.3 - Convenzione tra i rappresentanti dell'Agenzia delle Entrate e delle Organizzazioni Sindacali del 22.12.2010 con la quale si decide di bandire procedura selettiva per la progressione economica dei dipendenti nell'ambito della stessa area;

All.4 - Comunicazione di esonero dal servizio del sig. Izzo Giuseppe emessa dall' Agenzia delle Entrate con nota prot. n. 2011/56882 del 13.10.2011;

All.5 - Sentenza n. 632/2014 del 14.04.2014 emessa dal Tribunale di Benevento - Sezione Lavoro con la quale il G.d.L. riconosce diritto al risarcimento dei danni ad un dipendente dell' Agenzia delle Entrate nella medesima situazione del ricorrente.

Si chiede, altresì, acquisirsi la seguente documentazione, contenuta nel fascicolo della causa n. 7329/14 RG proposta dal sig. Izzo Giuseppe dinanzi al Tribunale di Napoli - Sezione Lavoro, richiesto dal ricorrente, allo stato non reperibile dall'archivio (vd. richiesta):

1. - Graduatoria della procedura selettiva di sviluppo economico all'interno della terza area funzionale del personale in possesso dei requisiti di partecipazione, pubblicata dalla Direzione Regionale della Campania;
2. - Domanda presentata dal ricorrente per la partecipazione alla procedura di sviluppo economico (prot. n. 199485/2011);
3. - Comunicazione di esonero dal servizio dal 12.03.2012 emessa dall' Agenzia delle Entrate

Dichiarazione di valore ai fini del contributo unificato: i sottoscritti Avvocato Paolo Leone e Avvocato Francesco Foggia, ai sensi dell'art. 14 del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, dichiarano che la procedura presente è esente da spese di contributo unificato, in quanto il ricorrente dichiara un reddito inferiore agli € 32.298,99 come da allegato.

Napoli, 24 marzo 2015

Avv. Francesco Foggia

Avv. Paolo Leone



TRIBUNALE ORDINARIO DI SALERNO
SEZIONE LAVORO

VERBALE DI DISCUSSIONE

L'anno 2015 il giorno 24 del mese di Novembre in Salerno

alle ore 9:30 nella sala delle udienze aperta al pubblico

Il Giudice del Lavoro dott. ORIO assistito dai

Segretario, procede alla discussione della causa :

tra: 1720 Giuseppe

assistito dal procuratore Avv. Francesco Fegge

contro: Agenzia delle Entrate

assistito dal procuratore

avente ad oggetto: Esclusione delle graduatorie per le professioni riconosciute.

È presente in udienza il sig. 1720 personale, quindi il sottoscritto, in
procedura Avv. Francesco Fegge, il quale deposita il ricorso, confluito ad
politiche, a domande di natura di Tutto questo, ex aduerso, accettabile e
rilevante; chiede altresì l'autorizzazione alle politiche per pubblici procedimenti
qualora il Giudice abbia ritenuto rilevanti le circostanze di fatto intervenute
nel passato giudizio. Per l'Agenzia delle Entrate è presente
la Avv. Luciana Maffi e quale impugnava e contestava la
decisione, ex aduerso, ritenuta in quanto infondata e si chiede

alla fine loro de. chiedendo l'accolimento con
ritorno di sede. Al fine, deposito specificato nota.
Anche l'esecuzione di manuale, notifiche ai contrainteressati
che le loro merca fare i doveri della notifica.
Il giudice sentite le parti, motivate la necessità
di una notifica ai contrainteressati, attesa che
manca, anche la parte inerente alle notifiche
mediante con pubblico avviso mediante strumenti
di comunicazione telematica che l'Agente del
Entrate sarà mettere a disposizione per gli
incumbenti di rito. Prima al 19/4/2015
con facoltà dei contrainteressati a costituirsi
nei termini di legge.

IL GIUDICE DEL LAVORO
non
non
non

TRIBUNALE DI SALERNO E' copia conforme all'originale
Salerno 16 DIC. 2015
L'Assistente Giudiziario <i>[Signature]</i>